



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Le reti di imprese: profili ricostruttivi*

di Gabriella Gimigliano

Dottore e assegnista di ricerca in Diritto commerciale e bancario

1. Dai distretti alle reti di imprese: continuità e discontinuità

L'analisi del quadro normativo rivela un certo grado di continuità funzionale ed istituzionale tra la nozione di "distretto" e quella di "rete". In linea generale, entrambi sono disciplinati come strumento di supporto alla crescita ed alla competitività delle imprese e rappresentano forme di sostituzione gestoria delle imprese nei rapporti con i privati e le pubbliche amministrazioni, con le banche o con gli altri intermediari finanziari abilitati alla concessione di credito, con gli enti locali regionali e le agenzie fiscali ed entrambi valorizzano il ruolo delle camere di commercio, industria ed artigianato.

I distretti industriali sono stati istituzionalizzati con la l. n. 317 del 1991 come «le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese». Nella nozione giuridica di "piccola impresa" è compresa la «a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie»¹.

Due considerazioni possono essere svolte in merito alla disciplina del distretto di cui alla L. n. 317 del 1991. In primo luogo la nozione giuridica di distretto accolta è coerente con una certa letteratura economica (Becattini, 1989) che, muovendo dall'idea marshalliana di distretto industriale, lo ha inquadrato alla stregua di un'«entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva, in un'area

¹Cfr., art. 1, co. 2, L. 317/1991.

territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinate, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali».

Pertanto, è ben comprensibile che il distretto produttivo non presenti una propria dimensione nel sistema di diritto civile. Non è configurabile né come organizzazione né come contratto. E' essenzialmente un contesto socio-economico-territoriale che coinvolge regioni, associazioni di categoria e consorzi di sviluppo industriale. Soltanto il consorzio di sviluppo industriale, legislativamente qualificato come ente pubblico economico, è abilitato ad agire come ente esponenziale nei rapporti giuridici che interessano le imprese del distretto. Infatti, i consorzi di sviluppo industriale.

«(...) promuovono nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività' produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale»².

Il distretto diviene, quindi, il *contesto* nel quale le linee di politica nazionale si coordinano con le specificità territoriali che sono tradotte dagli enti regionali, in stretto coordinamento con le camere di commercio, industria ed artigianato, nelle priorità che poi orienteranno gli accordi di programma tra regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio. In base alle priorità di intervento saranno poi selezionati i progetti considerati innovativi, finanziati direttamente dalle regioni.

Una seconda considerazione: il distretto rappresenta soltanto uno degli

² Art. 36, co. 5, L 317/1991. La delibera CIPE 21 marzo 1997 sulla programmazione negoziata confora la tesi che il distretto industriale è istituzionalizzato come contesto di sviluppo piuttosto che come un soggetto distinto dalle imprese che vi fanno capo: in quella sede, ad esempio, nel disciplinare i patti territoriali, sono riconosciuti come soggetti sottoscrittori, tra gli altri, i consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.

strumenti contemplati dal legislatore italiano per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività al livello nazionale ed internazionale delle piccole imprese. Si inserisce in un ventaglio di iniziative dirette ora a promuovere l'ammodernamento del ciclo produttivo della singola (piccola) impresa³ ora ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese italiane favorendo forme aggregative come i consorzi, le società consortili, le società cooperative⁴.

Terza considerazione: l'incentivo allo sviluppo è il riconoscimento di agevolazioni fiscali, essenzialmente nella forma del credito di imposta ovvero di contributi in conto capitale, secondo una tecnica che, come vedremo, trova conferma nella disciplina delle reti.

Il quadro giuridico decisamente cambia con la L n. 266 del 2005 (la legge finanziaria del 2006)⁵. I distretti – precisamente i distretti produttivi – sono definiti come

« (...) libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali»⁶.

³ Sono considerati investimenti innovativi la realizzazione di sistemi di meccanizzazione delle fasi di lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio del ciclo produttivo; la realizzazione o l'acquisizione di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati; l'acquisizione di brevetti industriali o licenze funzionali allo svolgimento delle attività produttive e così di seguito (cfr. art. 5, L n. 317 del 1991).

⁴ E' promossa la costituzione di società consortili o consorzi tra piccole imprese aventi ad oggetto la promozione dello «sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate». L'art. 19, L n. 317 del 1991, scende nel dettaglio ed elenca le attività che possono formare oggetto di questi consorzi o società consortili: l'acquisto di beni strumentali o l'acquisizione di tecnologie avanzate, la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati e così via.

⁵ Per la precisione tra la l. 317/1991 e la legge finanziaria 2006 intercorrono altri due provvedimenti normativi che tuttavia non presentano cambiamenti degni di rilievo ai fini dell'indagine in corso. Il riferimento è, ad esempio, alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo che possono accedere al credito di imposta in misura proporzionale alle partecipazioni assunte nella forma di quote di SRL, di azioni di SPA, di opzioni su quote o azioni o, ancora, mediante la sottoscrizioni di obbligazioni convertibili in piccole imprese.

⁶ La disciplina dei distretti produttivi è considerata applicabile anche ai distretti rurali.

A questo punto il distretto non è più soltanto un *contesto*: è un'aggregazione di imprenditori (non solo piccoli imprenditori), individuati in ragione dell'appartenenza ad un determinato territorio ovvero ad un medesimo settore merceologico.

Ne è rimasta inalterata la funzione: infatti, il distretto è un'aggregazione finalizzata ad accrescere la produttività delle imprese che vi fanno capo ed a rendere più efficiente la produzione e l'organizzazione. Scompare l'elencazione delle forme di organizzative privilegiate ovvero degli investimenti considerati come innovativi e quindi ammessi ai benefici fiscali.

Non è chiaro se il distretto-aggregazione rappresenti un soggetto giuridico unitario e distinto dagli imprenditori che vi fanno capo. Consideriamo che spetta al distretto ripartire il carico tributario tra le imprese interessate osservando criteri di trasparenza e parità di trattamento; che il distretto può concordare con gli enti locali, in forma vincolante e per almeno un triennio, il volume dei tributi che le imprese appartenenti al distretto devono versare e può fungere da "intermediario" tra le imprese che vi afferiscono e le pubbliche amministrazioni. Quindi, sembra atteggiarsi come un'aggregazione con una rilevanza esterna: infatti, nei rapporti commerciali i distretti hanno «la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile»; sono abilitati a stipulare convenzioni con banche ed intermediari finanziari residuali per facilitare l'accesso del distretto in quanto tale ovvero di singoli imprenditori partecipanti ad una linea di credito; possono costituire, insieme a soggetti pubblici e privati, fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che aderiscono al distretto medesimo.

I dati normativi sono divergenti: la disciplina sembra quasi suggerire che il distretto sia un soggetto giuridico nuovo e distinto dagli imprenditori che vi fanno capo, però non fa alcun cenno a profili di autonomia patrimoniale ovvero al regime di responsabilità per obbligazioni assunte in nome proprio (sia pure per conto degli imprenditori-mandanti). Al riguardo gioca un rilievo essenziale la circostanza che il distretto non possa offrire una garanzia patrimoniale sussidiaria alle

obbligazioni assunte dalle imprese che vi fanno capo, nonostante nel procedimento di costituzione di idonee garanzie per l'accesso al credito⁷ sia caratterizzato da un merito creditizio valutabile distintamente rispetto al merito creditizio delle imprese che vi fanno capo.

Il punto per un giurista non è se il distretto-aggregazione possa risolversi in un semplice accordo tra gentiluomini ovvero essere costruito in forma di consorzio o società consortile, ad esempio, quanto stabilire quali requisiti siano necessari e sufficienti perché l'aggregazione possa essere qualificata come distretto produttivo e, di conseguenza, accedere ai relativi benefici fiscali, alle agevolazioni amministrative, alla disciplina civilistica corrispondenti.

Dunque, considerando le coordinate normative, l'omesso riferimento all'esercizio in comune di un'attività economica, alla mancanza di ogni riferimento alla costituzione di un fondo comune ed al rinvio alla disciplina del mandato in merito ai rapporti tra distretto e consorzio, sembra ragionevole sostenere che il raggruppamento non rappresenti un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive e che la natura del raggruppamento (contrattuale o gerarchica) ovvero la forma contrattuale assunta (contratti bilaterali collegati; contratti plurilaterali a comunione di scopo) sia ininfluente ai fini della qualificazione del raggruppamento come distretto produttivo. Piuttosto si rivela qualificante la condivisione di un "progetto produttivo" che conferisce al raggruppamento-distretto un avviamento e quindi un merito creditizio diverso, presumibilmente superiore, rispetto a quello delle imprese che lo compongono singolarmente considerate. Il progetto produttivo può essere condiviso mediante diverse forme contrattuali, dal franchising, alla subfornitura, al consorzio con attività esterna alla cooperativa. Pertanto, in funzione della forma organizzativa

⁷ Già la L n. 317 del 1991 aveva affrontato il problema dell'accesso al credito e del reperimento del capitale di rischio. Non a caso l'art. 29 ss. contempla l'intervento dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi e consente alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di beneficiare di agevolazioni nella forma del credito d'imposta in proporzione agli investimenti effettuati in piccole imprese nella forma della sottoscrizione di obbligazioni convertibili, di acquisto di quote di s.r.l. ovvero di azioni di s.p.a.

privilegiata dal raggruppamento, i rapporti del distretto con l'esterno possono essere intrattenuti dalla capogruppo, da una delle imprese (ad esempio, l'impresa-leader nei rapporti di subfornitura) che opera nell'interesse ed in nome delle imprese che vi fanno capo in forza di un mandato collettivo.

Solo con il D.L. n. 112 del 2008 alla figura del distretto si affianca l'altra della rete di imprese (e di catene di fornitura). Entrambi sono definiti come «*libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza sui mercati internazionali*». Le finalità delle reti non sono molto diverse da quelle dei distretti: i) lo scambio e la diffusione di maggiori tecnologie; ii) lo sviluppo di servizi di sostegno; iii) lo sviluppo di forme di collaborazione tra «*realità produttive*» interregionali; iv) il rafforzamento delle misure organizzative e di integrazione della filiera; v) il sostegno di processi di internazionalizzazione.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti (e delle catene di fornitura) alle quali applicare, per espresso rinvio legislativo, la L 266/2005 in tema di distretti. Il decreto non è mai stato adottato e, pertanto, non sono stati offerti chiarimenti su quella «*sorta di soggettività*» alla quale, secondo la Camardi (2009),

«(...) sembra riconducibile un obiettivo di mera semplificazione dei procedimenti, e che assomiglia di più ad una forma di rappresentanza legale e di centro di gestione dati, che non ad un vero e proprio centro di imputazione di diritti ed obblighi, patrimonialmente autonomo e dotato di propri organi e mezzi, sganciato pertanto dal meccanismo della rappresentanza».

Nonostante la evidente lacunosità del quadro normativo, la scelta di affiancare ai distretti le reti di imprese sembra aver fatto sintesi delle riflessioni in atto nel sistema economico italiano: gli economisti avevano evidenziato, sia pure con sfumature diverse, l'esigenza di una profonda riorganizzazione del sistema economico italiano, soprattutto al fine di migliorare la «*flessibilità – oggi spontanea e destrutturata – delle imprese e dei sistemi produttivi al fine di creare*

un tessuto connettivo che consenta di massimizzare i costi di governo della varietà, della variabilità e dell'indeterminatezza a quelli delle grandi imprese ma, anche, di codificare e replicare conoscenze e metodi» (Sprovieri, 2010).

Sembra interessante la tesi del c.d. capitalismo globale della conoscenza che postula una continua rigenerazione dei vantaggi competitivi individuali. Al cuore un concetto che ritorna spesso nelle letture gius-economiche: non vi sono più situazioni di instabilità intervallate da fasi di relativa stabilità nelle quali l'elemento di rischio/incertezza rappresenta un'eventualità possibile ma costante; piuttosto gli imprenditori versano in una «condizione in cui l'insicurezza domina incessantemente la scena economica, delineando un paesaggio in cui gli elementi costanti sono pochi e collocati su un orizzonte che sembra continuamente allontanarsi» (Sanguigni – Bilotta, 2011). In un contesto di questo tipo («dove l'unica certezza è l'incertezza», appunto), è stato sostenuto che soltanto la conoscenza rappresenti la vera risorsa per dominare la complessità. Secondo l'approccio del *Knowledge Management*, la conoscenza produce valore se conferisce carattere distintivo in rapporto ai concorrenti e se diventa parte integrante del processo economico. Ma questo secondo risultato sembra possa essere raggiunto soltanto quando la conoscenza viene immessa in un processo di propagazione che dà luogo ad un effetto moltiplicativo. Le reti rappresenterebbero, appunto, il veicolo di diffusione e lo strumento moltiplicativo per antonomasia: «le reti costituiscono il sistema attraverso cui la conoscenza fluisce, si propaga e si rigenera, alimentando i processi produttivi e di consumo in cui siamo immersi» (Sanguigni – Bilotta, 2011).

Quale che sia l'approccio adottato, il dato costante degli studi economici verte nella consapevolezza degli imprenditori di operare in contesti incerti, nei quali la necessità di rimodulare continuamente le risorse e le competenze a fronte della turbolenza dei mercati, dell'intensa competitività internazionale e del ritmo accelerato dei processi innovativi, si misura con la difficoltà di accesso al capitale di debito. In un contesto siffatto, la competitività non può essere recuperata soltanto promuovendo la crescita dimensionale ma puntando anche all'aumento

della capacità produttiva che «potenzialmente induce anche ad una successiva crescita dimensionale» (Capuano, 2010; Vella, 2011).

2. La rete come contratto: Evoluzione del quadro normativo

Un primo cenno ai sistemi di rete di imprese risale all'art. 6-bis, L. n. 133/2008, che ha convertito in legge il D.L. n. 112 del 2008. Le reti sono definite come «libere aggregazioni di imprese» e gli imprenditori che le formano o aderiscono possono beneficiare delle semplificazioni contabili e procedurali previste per la partecipazione ai distretti industriali secondo l'art. 1, L. n. 266 del 2005, fatta eccezione dei tributi dovuti agli enti locali.

Il concetto giuridico di *rete* è inquadrato esclusivamente da un profilo funzionale come un istituto che stimola lo scambio e lo sviluppo di nuove tecnologie, il superamento del regionalismo produttivo ed, infine, l'accesso ai mercati internazionali. Queste finalità legislative rimarranno tendenzialmente costanti nell'evoluzione della figura della rete di imprese.

Nell'art. 3, L. n. 33 del 2009⁸, che ha convertito il D.L. n. 5 del 2009, la rete prende forma come contratto bi- o plurilaterale, concluso tra imprenditori.

La rete è disciplinata come un contratto a comunione di scopo, del quale il c.d. scopo-fine è accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato dei partecipanti, mentre lo scopo-mezzo è individuato nell'esercizio in comune di una o più attività economiche riconducibili ai rispettivi oggetti sociali.

Quanto alla forma del contratto, deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, anche se non ne è chiara la valenza giuridica. Potrebbe essere condizione di validità del contratto, considerate le assonanze funzionali con il consorzio, ma anche rivestire una rilevanza prettamente probatoria, ai fini dell'iscrizione dell'atto presso gli uffici del registro delle imprese nei quali sono iscritti i partecipanti.

⁸ Con il contratto di rete «due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa o competitività sul mercato».

Del contratto in esame è stabilito anche un contenuto minimo. Precisamente, il contratto deve indicare (i) la denominazione sociale delle imprese aderenti, (ii) le attività comuni, (iii) il programma della rete, quindi i diritti e gli obblighi dei partecipanti, le modalità di conseguimento dello scopo comune, (iv) il fondo patrimoniale comune e le relative modalità di gestione, così come l'oggetto e la misura dei contributi dei singoli partecipanti ed i criteri di valutazione dei medesimi; ovvero, in alternativa, la possibilità per i partecipanti di ottemperare alla propria obbligazione deliberando la costituzione di patrimoni destinati ex art.2447-bis, lett. a), c.c., (v) la durata del contratto, (vi) le ipotesi di recesso, (vii) l'istituzione di un organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, con l'indicazione dei suoi poteri, eventualmente di rappresentanza, nonché delle modalità di partecipazione all'attività dell'organo comune di ogni imprenditore aderente alla rete.

Nello stesso anno, nel quadro degli interventi a sostegno dello sviluppo⁹, la disciplina del contratto di rete è stata leggermente modificata:

- Originariamente il ventaglio dei soggetti qualificati come parti era limitato alle società di capitali, mentre la novella al testo legislativo amplia la partecipazione ad ogni tipologia di imprenditore;
- Nel regolamento contrattuale devono essere precisati non soltanto le attività da svolgere insieme ma altresì gli «obiettivi strategici», chiamati a fungere da parametro per la valutazione dei miglioramenti della capacità innovativa e competitiva delle imprese aderenti;
- Al fondo patrimoniale comune, del quale era già prevista la necessaria istituzione, è disposta l'applicazione, nei limiti della compatibilità, degli artt. 2614 e 2615 c.c.;
- Il contratto di rete è disciplinato come contratto aperto sia in entrata che in uscita: era già prevista l'indicazione delle cause di recesso, ora è prescritta l'indicazione delle condizioni di accesso. Considerata l'ampia autonomia

⁹ Art. 1, L n. 99 del 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 2009.

contrattuale riconosciuta alle parti nella costruzione del contratto di rete, potremmo immaginare che gli imprenditori partecipanti possano optare per la costituzione di una rete chiusa?;

- In merito alla disciplina dell'organo comune è ampia l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti. L'elemento di novità è rappresentato da una norma dispositiva che conferisce all'organo comune il potere di rappresentanza degli imprenditori partecipanti alle rete nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure concernenti interventi di garanzia per l'accesso al credito o di promozione e tutela dei prodotti italiani all'estero. L'organo comune non è mai espressamente indicato come rappresentante della rete, piuttosto come rappresentante degli imprenditori partecipanti, individualmente o collettivamente considerati.

La L. n. 122 del 2010 ha sostituito la disposizione al comma 4-ter rimodellando i tratti giuridici del contratto di rete, quasi a comprendere ogni forma di collaborazione tra imprenditori.

La rete è disciplinata come un contratto plurilaterale, con il quale i partecipanti perseguono lo scopo di «accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato». Quanto allo scopo-mezzo il programma di rete può prevedere

- La collaborazione in forme ed ambiti determinati attinenti alle rispettive imprese;
- Lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- L'esercizio in comune di una o più attività che sono riconducibili all'oggetto delle rispettive imprese.

Sono indicati precisi requisiti di forma - l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata – e l'efficacia del contratto inizia a decorrere dalla data dell'ultima

iscrizione. L'efficacia verso i terzi o anche tra le parti? Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'osservanza del requisito formale presenta un'efficacia costitutiva in senso lato. In questi termini, sembra completamente esclusa la possibilità della partecipazione occulta o di fatto o della rete irregolare. Può l'autonomia contrattuale dei privati elaborare un contratto di rete atipico?

Al contrario, il contenuto essenziale del contratto è rimasto inalterato. È previsto che il regolamento indichi

- le parti (nome, ditta, ragione o denominazione sociale);
- gli obiettivi strategici di innovazione e competitività, le modalità concordate dalle parti per «misurare l'avanzamento verso tali obiettivi»;
- la definizione del programma di rete con l'indicazione dei diritti e degli obblighi delle parti, le modalità di realizzazione dello scopo comune e l'eventuale costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo comuni;
- l'indicazione della durata del contratto, delle condizioni di accesso alla rete, delle eventuali cause di recesso anticipato unitamente alle modalità di esercizio del relativo diritto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni in tema di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali comunione di scopo¹⁰.

Le modifiche di maggior rilievo interessano l'istituzione dell'organo comune e del fondo patrimoniale: entrambi diventano elementi accidentali del contratto.

L'ufficio dell'organo comune può essere rivestito da una persona fisica o giuridica, incaricata dell'esecuzione del programma di rete o di una o più fasi di esso. Alle parti spetta disciplinarne i poteri e le modalità di sostituzione. Nel tentativo di chiarire il rapporto tra l'organo ed i partecipanti alla rete da un canto ed i terzi dall'altro, è disposto che nell'esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza l'organo comune agisce in qualità di mandatario - dei partecipanti alla rete, come sottinteso -, quasi a voler escludere qualsiasi rapporto di

¹⁰ Le cause facoltative di recesso si aggiungono alle cause di recesso previste dal codice civile per i contratti plurilaterali a comunione di scopo.

immedesimazione organica con la rete in sé. Spettano all'organo comune i poteri di rappresentanza dei partecipanti, individualmente o collettivamente considerati, *i)* nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, *ii)* nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l'accesso al credito e di rilancio del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione; *iii)* nei processi di utilizzazione di strumenti promozionali e di tutela dei prodotti e dei marchi di qualità o di provenienza, alle quale fa espressamente riferimento il dato normativo, delle quali sono le ultime rappresentano una vera novità. Le parti possono, con apposita pattuizione contrattuale, escludere i poteri di rappresentanza dell'organo comune summenzionati.

In tema di *governance* è ampio lo spazio riservato all'autonomia contrattuale delle parti. In linea di massima è possibile distinguere le decisioni che spettano all'organo comune che agisce in qualità di mandatario dalle materie o gli aspetti del programma di rete che non sono riconducibili all'area di competenza dell'organo comune e sulle quali il regolamento contrattuale è chiamato a stabilire le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti; la disciplina ha confermato il principio dell'unanimità per le modifiche del programma di rete, salvo che sia espressamente prevista la modificabilità a maggioranza, assicurando trasparenza sulle modalità di assunzione delle decisioni.

Oltre l'istituzione dell'organo comune anche la costituzione di un fondo patrimoniale comune è divenuta facoltativa. La mancanza, però, preclude il buon esito del procedimento di asseverazione da parte degli organi competenti e, di conseguenza, l'accesso alle agevolazioni fiscali per le reti di imprese¹¹.

La nuova disciplina, infatti, ha istituito anche un sistema di agevolazioni *ad hoc* per le reti di imprese¹², che consente l'accesso ad un regime di sospensione di

¹¹ La disciplina conserva la possibilità che ciascuna parte ottemperi al requisito patrimoniale mediante l'istituzione di un patrimonio destinato di cui all'art. 2447-bis, lett. a), c.c., laddove sia consentito dal contratto.

¹² Fino al 2009 il legislatore si era limitato a prevedere l'estensione alle reti degli interventi agevolativi previsti per i distretti industriali, dei quali la novella prevedeva una ricognizione. Questo aspetto sarà successivamente chiarito dal decreto del Ministero delle Finanze del 25 Febbraio 2011 e dalla circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 Aprile dello stesso anno.

imposta sugli utili d'esercizio destinati alla realizzazione del programma di rete ed opera in sede di saldo ai fini delle imposte sui redditi dovute per il periodo in cui si riferiscono gli utili accantonati¹³. Ne possono beneficiare sia le imprese residenti che quelle non nel territorio della Repubblica italiana purché aventi nel territorio una stabile organizzazione.

L'accesso è subordinato alla sussistenza degli elementi del contratto di rete di imprese «riconosciuto» e dei requisiti di partecipazione degli imprenditori aderenti. Sarà compito degli «organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale» abilitati a questo incarico o di organismi pubblici con i medesimi requisiti, stabili con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. All'Agenzia delle Entrate spettano i poteri di accertamento e di controllo sull'esecuzione dei contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione. L'attività di controllo insiste su

- L'accantonamento a riserva del patrimonio netto di una quota degli utili di esercizio, da destinare appunto al patrimonio destinato o al fondo comune, del quale dare evidenza nella nota integrativa (limitatamente ai soggetti che sono tenuti a redigerla);
- L'asseverazione del programma di rete: è questo l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale gli organismi deputati attestano la presenza dei requisiti da parte delle imprese aderenti alla rete e degli elementi costitutivi del contratto¹⁴.

Tuttavia, gli investimenti devono essere realizzati entro l'esercizio successivo a quello al quale risale la delibera di accantonamento degli utili ovvero di costituzione del patrimonio destinato. Le imprese in rete decadranno dalla sospensione d'imposta in caso di scioglimento unilaterale del contratto, di utilizzazione degli utili per scopi diversi dagli investimenti programmati, salvo il

¹³ I costi ammissibili sono i costi relativi a beni, servizi e personale che sono destinati («messi a disposizione») alla rete. Gli imprenditori della rete hanno l'onere di dimostrare, producendo adeguata documentazione contabile ed amministrativa, che i predetti costi sono stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.

¹⁴ Decreto MEF 25.02.2011.

caso di copertura di perdite di bilancio, e di scioglimento del contratto di rete.

Con la novella del 2012¹⁵ è stata introdotta la distinzione tra rete con e senza soggettività giuridica.

Conservando il profilo funzionale del contratto e l'accidentalità del fondo patrimoniale e dell'organo comune, è stabilito che quando il contratto di rete di imprese contempla i due elementi accidentali *può* acquisire la soggettività giuridica se, scelta una sede della rete, il contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata è iscritto presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione la sede della rete è collocata. Se un automatismo può essere riscontrato è tra l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nel quale è posta la sede della rete e l'acquisto della soggettività giuridica; al contrario, nessun automatismo consta tra la previsione contrattuale di un organo comune e di un fondo comune e l'acquisto della soggettività giuridica. Alla rete-soggetto non si applica una particolare disciplina, se non per i seguenti aspetti che fanno implicitamente o esplicitamente riferimento al caso:

- Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune è chiamato a redigere una situazione patrimoniale osservando, nei limiti della compatibilità, le norme sul bilancio di esercizio delle s.p.a., provvedendo al deposito presso l'ufficio delle imprese del luogo in cui «ha la sede»;
- Salvo che non sia diversamente disposto, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete «quando questa acquista soggettività giuridica» nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure su interventi di garanzia per l'accesso al credito, nelle processi di internazionalizzazione e di innovazione, nonché di promozione e tutela di marchi e brevetti di qualità.

¹⁵ Il riferimento è al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", in G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 n. 129, convertito con modifiche in l. n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012 n. 171; D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 n. 194, convertito dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012, in G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012, n. 208. Da ultimo, il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", in G.U. n. 156 del 6 luglio 2012 n. 141.

- Infine, nei limiti della compatibilità, si applica la disposizione all'art. 2615 bis, co 2, c.c., a tenore del quale negli atti e nella corrispondenza della consorzio o, meglio, della rete devono essere indicati la sede, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritto ed il numero della registrazione.

La novella del 2012 non modifica la disciplina sul profilo funzionale, il contenuto minimo ed i requisiti formali del contratto di rete di imprese. Prova, però, a migliorare l'affidabilità e la *spendibilità* sul mercato dell'attività della rete. Infatti, dispone che – anche in caso di incompatibilità tra l'assetto della rete e le disposizioni agli artt. 2614 e 2615 c.c.- il fondo comune patrimoniale gode di autonomia patrimoniale, almeno nel rapporto con i terzi. Infatti, è disposto che «in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune».

Provando a considerare quali e quante articolazioni della rete di imprese:

- Il contratto di rete presenta il contenuto minimo prescritto ma non contempla l'istituzione né di un organo comune né di un fondo patrimoniale comune (o di patrimoni destinati): in questo caso la fattispecie sarà riconducibile a quella tipizzata, quale che sia la forma utilizzata, ma non potrà accedere ai benefici fiscali. Stessa conclusione se il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune ma non quella di un fondo comune patrimoniale o di patrimoni destinati¹⁶;

- Il contratto di rete presenta il contenuto minimo prescritto, prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ovvero consente agli imprenditori partecipanti di contribuire mediante l'istituzione di patrimoni destinati all'affare, con o senza l'istituzione di un organo comune. In tal caso il contratto corrisponde alla fattispecie tipizzata e, se è stato stipulato come atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese ove sono iscritti gli imprenditori partecipanti ed, a fronte del noto procedimento di

¹⁶ Quale che sia la forma osservata nel contratto di rete.

asseverazione, accedere ai benefici fiscali. La rete, però, non acquista una distinta soggettività giuridica (anche in presenza di un organo comune);

- Il contratto di rete prevede l'istituzione di un organo comune, di un fondo patrimoniale comune e di una sede della rete e l'atto è stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata: le parti possono chiedere l'iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella circoscrizione in cui è posta la sede della rete. In questo caso, la rete può diventare soggetto di diritto distinto dagli imprenditori-partecipanti.

La disciplina appena tratteggiata solleva più di un dubbio con il quale il giurista è chiamato a misurarsi:

- Se la causa del contratto è configurabile come la funzione economico-individuale, ci si chiede se il giudizio sulla causa (del contratto di rete) dovrà essere limitato ad una verifica del livello minimo di razionalità dell'operazione ovvero se lo scrutinio debba spingersi fino al punto di accertare la maggiore o minore realizzabilità del programma di attività. Secondo Scognamiglio (2009)

«(...) solo il contratto di rete che prefiguri un programma di attività fin dal principio irrealizzabile (obiettivi strategici totalmente al di fuori di quelli ragionevolmente perseguibili dalle parti, anche, in ipotesi, alla luce dell'inadeguatezza del fondo comune; attività comuni, poste a base della rete, al contrario radicalmente estranee a quelle espletate, ed espletabili, dai contraenti) potrà incappare in un giudizio di invalidità per radicale carenza del requisito della causa»¹⁷.

- La mancanza di ogni forma di tutela dei partecipanti alla rete secondo un'opzione legislativa che ha privilegiato la logica del contratto rispetto a quella

¹⁷ Diversamente, la maggiore o minore idoneità del contratto di rete a migliorare la capacità innovativa o competitiva sul mercato dei partecipanti alla rete può essere causa di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta se accertato una volta iniziata l'esecuzione del contratto. Cfm., Cafaggi, 2009.

dell'organizzazione societaria solleva molti dubbi sulla modalità di composizione dei conflitti tra i partecipanti. Al riguardo la Camardi (2009) ha individuato nei momenti di ingresso o nell'espulsione nel/dal sistema oppure nelle eventuali modificazioni del regolamento contrattuale i c.d. momenti di "debolezza contrattuale" rispetto ai quali sembra difficile immaginare, secondo la Studiosa, che le parti siano in grado di trovare una soluzione equilibrata a fronte di comportamenti opportunistici. Ad esempio, come sono distribuiti i costi ed i benefici derivanti dall'attuazione del programma di rete? Ad avviso di Cafaggi (2009) i benefici potrebbero essere distribuiti in funzione del rischio assunto da ciascun partecipante ovvero proporzionalmente al valore della prestazione di ciascun partecipante intesa come la quota del valore di mercato del bene ovvero del servizio prodotto all'interno del piano di collaborazione con ovvie difficoltà rispetto alla valutazione dei contributi in conoscenza. Stesso discorso può essere fatto nella distribuzione dei costi, criterio che può costruito in modi differenti sia pure nel perimetro segnato dall'abuso di dipendenza economica;

- L'attitudine della nozione di contratto di rete a disciplinare le reti costruite attraverso contratti bilaterali collegati piuttosto come contratti plurilaterali¹⁸. La Camardi (2009) ammette la possibilità di applicare la nuova disciplina a diverse fattispecie contrattuali basate sul collegamento negoziale nella misura in cui è possibile individuare un programma di rete esercitato in comune. Al contrario, la Maugeri [2009] ha sollevato forti perplessità sull'attitudine dell'intervento legislativo in esame ad attribuire rilevanza al collegamento negoziale considerando che è arduo enucleare una nozione unica ed onnicomprensiva di collegamento rilevante:

«Ciò che si vuol dire che il collegamento sembra assumere senso non in sé ma

¹⁸In questo caso la disciplina dei rimedi, dell'invalidità, dell'inadempimento, dell'interpretazione, della risoluzione del contratto, dell'estensione del regolamento negoziale dal contratto principale a quelli collegati, il regime della responsabilità tra e verso le imprese della rete per violazione degli obblighi positivi di cooperazione scaturenti dal collegamento (negoziale) dovrebbero essere inquadrate e disciplinate proprio in virtù di quel collegamento negoziale.

in funzione del tipo di interesse che si intende proteggere e del conflitto che si intende risolvere, cosicché il collegamento cui attribuire eventualmente rilevanza ai fini dell'interpretazione potrebbe dover essere affatto diverso da quello a cui attribuire rilevanza ai fini della responsabilità nei confronti dei terzi e quest'ultimo a sua volta potrebbe dover essere diverso da quello a cui attribuire rilevanza per individuare la responsabilità dei diversi nodi della rete».

- Quando sono costituiti patrimoni destinati piuttosto che un fondo comune, è dubbio se, in forza del contratto di rete, possa essere stabilito un collegamento «con efficacia reale» tra gli atti istitutivi dei singoli patrimoni destinati. La Iamiceli (2009), in particolare, si chiede se «proprio l'unicità del fine non possa valere, almeno a certe condizioni, unicità dell'affare, con la conseguenza che, a prescindere dal patrimonio direttamente coinvolto nella singola operazione, il creditore possa aggredire uno qualsiasi dei patrimoni destinati al medesimo affare». Al quesito, la Iamiceli offre una risposta tendenzialmente affermativa: una separazione intra-reticolare sarebbe giustificata esclusivamente dalla specificità del rischio economico sopportato rispetto alle altre imprese partecipanti. Laddove la natura del rischio economico non consenta di individuare profili di specificità, l'autorità giudiziaria sarebbe legittimata a squarciare il velo della separazione intra-reticolare e trattare la rete alla stregua di una rete con fondo comune. Di posizione opposta a quella della Iamiceli, Villa (2010) ad avviso del quale il vincolo di destinazione impresso ai patrimoni presenta un rilievo meramente interno, alla stessa stregua dei patti parasociali dotati di un'organizzazione o delle società meramente interne di professionisti o ancora delle *joint ventures*, con la conseguenza che i beni destinati al programma di rete non potranno che essere riferiti all'originario titolare del patrimonio destinato ed all'organo comune spetteranno poteri di rappresentanza dei singoli contraenti e non della rete-persona giuridica;

- Le modalità di applicazione del "principio di compatibilità" in base al quale modulare il richiamo agli artt. 2614 e 2615: la compatibilità deve essere verificata

tra la disciplina legale del contratto di rete le disposizioni richiamate ovvero tra le medesime ed il regolamento contrattuale concretamente adottato dalle parti?

- Come qualificare il contratto se non presenta il contenuto minimo? Se, ad esempio, manca degli obiettivi strategici, del programma di rete, dell'indicazione delle modalità di realizzazione dello scopo comune? A rigore, non sarà riconducibile alla fattispecie tipizzata e, quindi, non sarà un contratto di rete. Sarà un diverso contratto di collaborazione, tipico come il consorzio o atipico.

3. Il contratto di rete e la dottrina

La formalizzazione del contratto di rete di imprese ha suscitato due diverse reazioni della dottrina economica e della letteratura giuridica.

La disciplina del contratto di rete è stata salutata dalla dottrina economica come un buon risultato perché ha avuto il merito di mettere a disposizione degli imprenditori, in particolare delle piccole e medie imprese, uno strumento di collaborazione delle imprese snello e duttile (Sprovieri, 2010; Sanguigni-Bilotta, 2011).

Al contrario, la dottrina giuridica ha ostentato un atteggiamento di tendenziale scetticismo, sia pure temperato da una profonda curiosità.

Ragionando sul quadro normativo del 2009, le riflessioni della letteratura giuridica un comune denominatore nelle critiche sollevate alla qualità del testo legislativo. In particolare, è stata evidenziata la lacunosità e l'imprecisione della disciplina giuridica¹⁹. Cafaggi (2009), che è tra i più ferventi sostenitori della bontà del contratto di rete, ha evidenziato che il quadro normativo avrebbe dovuto

- precisare uno o più modelli del contratto di rete, stabilendo un preciso collegamento tra il modello organizzativo ed il regime di responsabilità patrimoniale corrispondente;
- conferire alle reti un'evidente dimensione trans-nazionale;

¹⁹ Tuttavia è lo stesso Cafaggi (2009) a sostenere la necessità di un intervento normativo per supportare il processo di innovazione organizzativa soprattutto per quelle imprese che non hanno le risorse necessarie per avvalersi di esperti che elaborino nuovi modelli operativi.

- realizzare un compiuto coordinamento con le altre forme di aggregazione contrattuale previste nel sistema del codice civile, infine disciplinare le ipotesi di abuso nella rete.

Al di là delle rilievo critici in tema di tecnica legislativa ed approccio normativo, la letteratura giuridica si è concentrata sull'inquadramento del contratto di rete interrogandosi sulle differenze rispetto a forme associative tipiche. In linea di massima, possono essere individuati nel tempo tre filoni dottrinali.

Nel primo filone si collocano i sostenitori (Cafaggi, 2009; Iamiceli, 2009; Scognamiglio, 2009) dell'inquadramento del contratto di rete come uno schema di contratto trans-tipico che può essere impiegato per assolvere funzioni diverse, singole o combinate, e che può dar vita a reti meramente interne ovvero a reti a rilevanza esterna alle quali applicare, in forza del principio di compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. Aderendo alla tesi del modello trans-tipico, Macario (2009) ha sostenuto che esso riesce ad esprimere la difficoltà di comprimere in un determinato tipo la complessità dei rapporti di rete visto che è ragionevole pensare che «il rapporto tra le imprese della rete si realizzi con modalità tali da "attraversare" e sintetizzare, eventualmente, una pluralità di tipi (a seconda delle variegate esigenze delle imprese volta per volta interessate)». Cafaggi è del parere che sebbene il contratto di rete postula un collegamento funzionale tra l'attività o le attività esercitate in comune e le imprese dei partecipanti, cosicché il venir meno del nesso di accessorietà o di strumentalità tra l'attività della rete e l'attività dei partecipanti rappresenta un tratto discriminante tra la fattispecie del contratto di rete e l'altra del contratto di consorzio.

Nel secondo filone si inquadrano diversi commentatori della disciplina in esame che, con argomentazioni non coincidenti, sostengono la indistinguibilità giuridica del contratto di rete rispetto al contratto di consorzio (Granieri, 2009; Maugeri,

2009; Marasà, 2010; Cuffaro, 2010)²⁰. E' interessante il ragionamento svolto da Marasà che, raffrontando la fattispecie e la disciplina del contratto di rete e del contratto di consorzio con funzioni cooperative, non ravvisa sostanziali differenze. Non sarebbero rintracciabili differenze sotto il profilo della fattispecie perché a) sono contratti stipulati tra imprenditori; b) perseguono scopi coincidenti: la finalità del contratto di rete di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato può essere perseguita anche attraverso i consorzi di cooperazione. Non a caso i consorzi con attività esterna presentano ad oggetto lo svolgimento in comune di una o più fasi delle rispettive imprese, mentre il contratto di rete ha ad oggetto l'esercizio in comune di una o più attività economiche riconducibili all'oggetto delle imprese partecipanti.

Il passaggio successivo del ragionamento di Marasà sta nel porre a confronto le rispettive discipline, per verificare se ci si trovi in presenza di una medesima fattispecie con due alternativi regimi giuridici tra i quali gli imprenditori possono scegliere. Tuttavia, l'Autore ha concluso in senso negativo anche rispetto a questo profilo. Prestando attenzione alla disciplina privatistica, Marasà ha considerato che

- sia il contratto di consorzio che l'altro di rete presuppongono la stipulazione in forma scritta (l'Autore aderisce alla tesi della forma scritta *ad substantiam*) e devono essere iscritti nel registro delle imprese (non importa solo il contratto di consorzio deve essere iscritto presso l'ufficio nella cui circoscrizione ha sede il consorzio stesso);

- entrambi prevedono che i partecipanti siano obbligati a corrispondere dei contributi che concorrono a formare un fondo comune patrimoniale analogamente al regime patrimoniale del consorzio con attività esterna, conclusione rafforzata dal richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c.²¹;

²⁰ Non a caso, riflettendo sull'opportunità di definire il contratto di rete, la Maugeri sostiene che resta il sospetto di trovarsi di fronte ad un'operazione di *re-branding* visto che non sono chiare le ragioni che non consentivano al consorzio di svolgere la medesima funzione.

²¹ L'Autore non sembra condividere la tesi che, in forza del principio di compatibilità, ammette l'applicazione degli artt. 2614 e 2615 c.c. ai contratti di rete solo nei casi in cui la rete dia luogo

- infine, entrambi contemplano l'indicazione dell'organo incaricato di eseguire il contratto, i suoi poteri di rappresentanza, la durata del contratto, le modalità di adesione e di recesso; tutti aspetti rimessi all'autonomia contrattuale con ampia corrispondenza rispetto alla disciplina del consorzio.

Questa valutazione comparativa consente a Marasà di concludere che «(...) il legislatore, non si sa se condizionato da vecchi pregiudizi nei confronti dei consorzi e/o suggestionato – come direbbe Ascarelli – dalla magia delle parole, ha preferito utilizzare il nuovo *nomenjuris* di contratto di rete anziché quello di consorzio»²².

Al terzo filone possono essere ricondotti gli studi che, pur non condividendo la tesi del contratto trans-tipico, riconoscono al contratto di rete un'autonomia concettuale [Mosco, 2010; D'Auria, 2010].

Ad esempio, D'Auria individua nel contratto di rete un "meta-contratto" piuttosto che un contratto trans-tipico e ne individua la funzione economica del contratto di rete nel sostenere i fenomeni virtuosi di integrazione imprenditoriale e regolare l'esistente. Pertanto, il contratto di rete sarebbe da configurare alla stregua di un contratto quadro o contratto normativo rispetto ai rapporti contrattuali sottostanti.

Mosco²³, a sua volta, sostiene che il contratto di rete è, comunque, un contratto

all'esercizio di un'attività con terzi capace di generare obbligazioni da imputare ad un patrimonio autonomo e distinto da quello dei singoli partecipanti. Ma, si chiede Marasà (Marasà, 2010, 11), se «è la stessa definizione di contratto di rete che prevede, come connotato qualificante, l'esercizio in comune di una o più attività economiche, e, dunque, come potrebbero esercitarsi tali attività senza che ne scaturiscano diritti ed obblighi nei confronti dei terzi e, quindi, senza che ne derivi l'applicazione degli artt. 2614 e 2615 c.c.?».

²² In senso critico Mosco (2010, 848) considera non soltanto che la disciplina del contratto di rete non fa in alcun modo riferimento al contratto di rete ma altresì che il contratto di consorzio deve disciplinare o svolgere una fase del ciclo produttivo delle imprese consorziate a favore delle medesime, mentre alla rete può essere affidato anche l'esercizio di un'intera attività economica ai sensi dell'art. 2082 c.c. rivolgendosi, a tal fine, al mercato.

²³ Mosco non sembra pienamente persuaso della tesi del contratto trans-tipico avanzata da Cafaggi essenzialmente per due ordini di ragioni: in primo luogo non può essere sottovalutata l'opera di definizione legislativa svolta anche in occasione del contratto di rete ed, in aggiunta, perché lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa rappresenta in ogni caso un profilo caratterizzante il contratto che, nonostante sia scarsamente "osservabile" da un punto di vista causale, imprime un preciso indirizzo all'attività esercitata in comune ed alla collaborazione.

plurilaterale a comunione di scopo. Se, però, è istituito un fondo patrimoniale comune, il contratto dà vita ad una rete necessariamente "entificata" dotata di una propria organizzazione: a sostegno di questa ricostruzione Mosco considera decisivo l'abbinamento legislativo del fondo patrimoniale comune e l'esercizio in comune di un'attività economica che ben può assumere i caratteri di un'attività di impresa. Al contrario, se il contratto contempla la costituzione di patrimoni destinati ad un specifico affare si avrà rete "non entificata" contraddistinta dalla relatività del vincolo giuridico e dalla libertà anche di etero-organizzazione, dal momento che «(...) il patrimonio destinato comporta una dissociazione contabile e reale ma non soggettiva di una parte del patrimonio, restando questa, pur destinata ad uno specifico affare, all'interno del soggetto giuridico costituente» (Mosco, 2010, 857). Questa distinzione ha anche ricadute organizzative con la necessità di predisporre un'organizzazione di rete che si avvalga dell'organo comune, inteso come organo con il compito di attuare il programma di rete e gestire il fondo. Tuttavia la distinzione ammette il passaggio (non novativo, precisa Mosco) dal modello della rete contrattuale a quella della rete organizzativa, rispettando quella elasticità che contraddistingue la prassi delle reti, e che può rappresentare semplicemente l'evoluzione di un disegno strategico già inizialmente recepito nel regolamento contrattuale.

Rispetto al quadro delineato con la L. n. 122 del 2010, il confronto ha evidenziato una tendenza alla *flessibilizzazione*. Considerando gli elementi del contratto di rete in una logica di continuità-discontinuità rispetto alla definizione ed alla disciplina previgente emergono una serie di tratti interessanti.

In primo luogo, il contratto di rete è (o, meglio, è rimasto) un contratto di impresa: è espressamente stabilito che possa essere stipulato soltanto da imprenditori. Non vi è dubbio che è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi ex art. 2082 c.c. Non può, però, secondo Gentili (2010; *contra* Maltoni, 2011), essere obliterata la dimensione europea del diritto italiano, con la conseguenza che possono essere parti del contratto di rete anche professionisti

e gli enti senza scopo di lucro, visto che la nozione europea di impresa comprende chiunque eserciti un'attività economica, a prescindere dalla forma organizzativa assunta, ovvero dalla natura pubblica o privata del soggetto che la esercita. In questo modo riceve indiretta conferma l'idea che le associazioni di consumatori o gli enti pubblici non preposti istituzionalmente all'esercizio di un'attività economica, come gli enti autarchici territoriali o le università, non possono essere parti del contratto di rete. Il che non esclude che essi si leghino alla rete-collettività come soggetti esterni.

Nella disciplina del 2010 scompare il riferimento alla possibile struttura bilaterale del contratto di rete visto che la disposizione si limita a stabilire che il contratto è stipulato tra più imprenditori. Il dato normativo suggerisce che il contratto di rete si configura come contratto naturalmente plurilaterale senza però escludere – sostiene un'ampia dottrina – che anche due soli imprenditori possano validamente stipularlo (Cafaggi, 2010a; Gentili, 2010), nonostante sia pure difficile raggiungere il medesimo risultato.

Ma, alla luce dell'art. 1325 c.c., quali sono gli elementi essenziali del contratto di rete?

Da un punto di vista formale, la stipulazione nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata non sembra condizionarne la validità ma l'efficacia, anche se non è chiaro se ne condizioni l'efficacia anche tra le parti o solo rispetto ai terzi (e così anche le successive modificazioni). Infatti, è espressamente stabilito che gli effetti del contratto iniziano a decorrere dal momento in cui l'ultima registrazione è stata effettuata. Pertanto, un contratto di rete è valido anche se difetta della forma prescritta (perché, ad esempio, è stipulato con scrittura privata semplice), nonostante non sarà in grado di superare il procedimento di asseverazione e quindi accedere ai benefici fiscali. Si dice che la forma assume un'efficacia costitutiva (Maltoni, 2011) ovvero che l'iscrizione nel registro delle imprese assuma un'efficacia costitutiva (Gentili, 2011).

Secondo Maltoni (2011) il requisito di forma sarebbe prescritto non tanto nell'interesse delle parti o di eventuali terzi creditori, «quanto nella volontà di

evitare che i partecipanti possano sfruttare in maniera impropria i vantaggi, anche fiscali, che la legge connette alla partecipazione alla rete». Tuttavia, l'accesso ai vantaggi fiscali è subordinato al procedimento di asseverazione degli organismi di diritto privato a ciò abilitati, che sono appunto chiamati a controllare i requisiti soggettivi delle parti così come la congruità del programma di rete alla disciplina legislativa. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate verifica l'imputazione a riserva degli utili in sospensione di imposta e dei successivi utilizzi.

Il profilo causale del contratto di rete rimane sostanzialmente inalterato. Al riguardo, Maltoni (2011) individua nel contratto di rete una figura contrattuale a doppio livello funzionale distinguendo tra scopo-fine e scopo-mezzo: lo scopo-fine individua il livello qualificante dello schema negoziale – il miglioramento della capacità innovativa e competitiva delle imprese –, mentre lo scopo-mezzo indica il livello "specifico" della singola fattispecie concreta che coincide con l'obiettivo strategico del contratto. Con la nuova definizione legislativa è venuto meno l'*improvvido* – prendendo a prestito le parole di Cafaggi – richiamo all'esercizio in comune di una o più attività economiche, pertanto la funzione economico-individuale del contratto di rete può essere individuata nell'esercizio in comune di una o più attività economiche ma, in alternativa o in aggiunta, nello scambio di informazioni o prestazioni ovvero nella collaborazione in ambiti predeterminati. Secondo Maltoni il conseguimento dello scopo-mezzo – alla luce dei criteri di misurazione convenuto nel regolamento contrattuale – non implica l'onere di svolgere sulla causa uno scrutinio diverso da quello operato per ogni altro contratto. Così, confermando la tesi già sostenuta da Scognamiglio (2009), l'Autore conferma che «solo se l'obiettivo risulti a priori irrealizzabile, perché fuori da quelli ragionevolmente perseguibili dalle parti o radicalmente estraneo alle attività esercitate dalle imprese aderenti, si potrà ipotizzare la mancanza di causa» (Maltoni, 2011, 13). Se l'impossibilità della causa sopravviene in modo definitivo ed integrale, la dottrina non nutre dubbi sulla risoluzione non retroattiva del contratto; se l'impossibilità sopravvenuta interessa soltanto singole prestazioni, il contratto si scioglie relativamente alle medesime salvo che il loro apporto fosse

essenziale ai fini dell'accrescimento dell'innovazione e della competitività.

Altro aspetto da ricondurre al profilo causale del contratto è la reciprocità dei costi e dei benefici: la definizione legislativa del 2010 ha precisato che l'accrescimento della capacità innovativa e della capacità competitiva sul mercato debba interessare sia il singolo partecipante alla rete che la rete come raggruppamento. Tuttavia nessun criterio è posto dalla disciplina del contratto di rete per valutare l'equilibrio contrattuale raggiunto. A parere di Gentili (2011) una corretta interpretazione della legge già garantisce un certo equilibrio: le prescrizioni normative, ad esempio, impongono che ciascun contraente debba ricevere benefici e questo beneficio non può che essere proporzionale all'apporto, «perché un diverso riparto richiederebbe una giustificazione che non si vede in che cosa possa risiedere». A rafforzare la sua tesi Gentili, che aderisce alla ricostruzione del contratto di rete come contratto trans-tipico, considera misura di presidio dell'equilibrio contrattuale il ricorso alla disciplina dell'abuso di dipendenza economica o di vessazione nell'affiliazione commerciale, visto che il contratto di rete può essere contemporaneamente sussunto in disposizioni diverse da quelle della legge regolatrice. Ora, a prescindere dall'adesione o meno alla tesi del contratto trans-tipico, la prima argomentazione avanzata lascia qualche dubbio visto che nelle società – anche nelle società di persone che più si approssimano all'organizzazione di rete – la proporzionalità rappresenta soltanto il regime naturale della disciplina della partecipazione agli utili ed alle perdite mentre alle parti è riservata la possibilità di articolare diversamente la partecipazioni agli utili ed alle perdite dei soci sia pure con il limite del divieto di patto leonino.

Le modifiche del profilo causale sollevano nuovamente il quesito sulla causa associativa del contratto di rete. Se le parti prevedono in concreto solo o anche l'esercizio in comune di un'attività economica, allora *nulla quaestio*. Tuttavia, come cambia la configurazione dell'operazione economica se le parti privilegiano lo scambio di informazioni o servizi ovvero genericamente forme di collaborazione? Al riguardo, sembra interessante la ricostruzione di "scopo associativo" avanzata

da Gentili (2011) che individua la comunione di scopo nell'ordinamento comune alla base della rete e che ne consente il funzionamento.

L'oggetto del contratto – possibile, lecito, determinato o determinabile – può essere individuato secondo approcci teorici non coincidenti. Sembra aderire alla tesi che riconduce l'oggetto del contratto al contenuto normativo del medesimo Gentili (2011) allorquando indica l'oggetto del contratto in esame nel programma comune di rete che presenta un contenuto minimo necessario, legislativamente determinato, nell'enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun partecipante, nell'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e competitività nonché nelle modalità di attuazione e verifica dei progressi effettuati. Quindi la carenza di uno o più di queste indicazioni renderebbe oggettivamente indeterminato il rapporto con la conseguente nullità del contratto ex art. 1346 c.c. La valutazione diviene più complessa quando queste indicazioni sono presenti ma in forma generica o incompleta. Viene in gioco la validità del contratto o semplicemente il superamento del giudizio di asseverazione? Un dubbio analogo si pone nel caso in cui le parti decidano di istituire un fondo patrimoniale comune ovvero un organo comune senza offrire le indicazioni, prescritte dalla legge, in merito – ad esempio – alla misura ed alla valutazione degli apporti degli imprenditori o al perimetro dei poteri di rappresentanza dell'organo comune. Quindi, nella ricostruzione di Gentili, l'accertamento dell'oggetto si salda sulla valutazione del contenuto del contratto così come snocciolato dalla lett. a) alla lett. f) del co. 2-bis.

Infine, l'accordo delle parti: nella nuova disciplina del contratto di rete si ammette espressamente che la rete possa essere a struttura aperta, il che, però, non implica che lo sia necessariamente. Le modifiche del contenuto dell'accordo possono essere anche prese a maggioranza, se così è previsto nel contratto. In questo modo, però, a fronte di un possibile irrigidimento degli obblighi a carico di tutti i partecipanti, è possibile immaginare un diritto di recesso. Mi chiedo però se il recesso sia un valido correttivo all'applicazione del principio maggioritario in un contratto, come quello di rete, che fa perno sulla condivisione di un progetto produttivo e che quindi postula un'interdipendenza funzionale dei partecipanti.

In presenza degli elementi essenziali, il contratto di rete può dirsi validamente stipulato. Con quali effetti? Secondo Gentili (2011) non soltanto ne discendono vincoli obbligatori reciproci a carico dei partecipanti, nel senso che i medesimi divengono creditori delle prestazioni promesse dalle altre parti, ma anche effetti reali (trasferimento pro quota alle altre imprese partecipanti, della comproprietà di un bene strumentale). Quindi, possiamo immaginare che una parte possa agire nei confronti dell'altra in caso di inadempimento agli obblighi assunti nel contratto di rete? Oppure la legittimazione attiva spetta soltanto alla rete? Inoltre, se l'obiettivo strategico non è stato di fatto raggiunto per cause imputabili ad una o più delle imprese partecipanti, si configura un'ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti con il contratto di rete? Gentili (2011), ad esempio, suggerisce che questa è un'ipotesi di revoca dei benefici fiscali assegnati, con la conseguenza che potrebbe essere richiesta la restituzione dei benefici dalla rete con il diritto di rivalsa degli imprenditori non inadempienti nei confronti degli imprenditori inadempienti.

L'organo comune ed il fondo patrimoniale comune sono divenuti elementi accidentali del contratto di rete.

L'organo comune può essere una persona fisica o una persona giuridica visto che la disciplina legislativa prescrive l'indicazione nel contratto del nome, della ditta, della ragione o denominazione sociale e sembra possa essere – in difetto di indici legislativi di segno opposto – anche un soggetto esterno al gruppo dei partecipanti alla rete. Non è chiaro se possa essere un organo collegiale ovvero debba necessariamente essere un organo monocratico visto il richiamo all'organo come mandatario dei partecipanti: possiamo considerare l'attuazione del programma di rete come un unico affare alla stregua di quanto prescritto in tema di mandato collettivo? Donativi (2011) sostiene che l'organo comune del contratto di rete sia da assimilare all'organo costituito per l'attuazione del contratto ex art. 1332 c.c., il cui rapporto con i partecipanti alle rete sarebbe disciplinato dalle norme sul mandato ove non espressamente derogate da apposite clausole del contratto di rete.

Al fondo patrimoniale comune si applicano, nei limiti della clausola di compatibilità, le disposizioni agli artt. 2614 e 2615 c.c., il che ripropone nella disciplina delle reti dubbi già avanzati dalla dottrina in tema di consorzi. Il riferimento è alla distinzione tra le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza e delle quali risponde il solo fondo consortile rispetto alle obbligazioni assunte dagli organi consortili per conto dei singoli consorziati delle quali rispondono in solido il fondo consortile ed i singoli consorziati con il loro patrimonio. Sono da ricondurre alle obbligazioni del consorzio soltanto le obbligazioni contratte per il funzionamento dell'organizzazione consortile? Ovvero, la distinzione deve essere operata in ragione dell'interesse che l'atto da cui scaturisce l'obbligazione è destinato a soddisfare? Queste difficoltà applicative sembrano essere destinate ad accrescersi in un contratto di rete in considerazione del profilo causale che lo caratterizza.

Il nuovo quadro normativo conferma, però, la possibilità che i partecipanti alla rete possano istituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c. I dubbi già posti nel vigore della disciplina del 2009 rimangono sostanzialmente inalterati. Gentili (2011) ne aggiunge altri che condivido e, per questo motivo, intendo riproporre in questa sede. In primo luogo la disciplina del contratto di rete riferisce ad ogni partecipante alla rete la facoltà di istituire un patrimonio destinato, ma possono aderire alla rete anche imprenditori individuali, società di persone e società di capitali diverse dalla s.p.a., come se fosse stata introdotta una deroga alla disciplina generale che riserva alle s.p.a. tale facoltà. Inoltre, l'istituzione del patrimonio destinato è funzionale all'esecuzione di uno specifico affare: l'esecuzione del programma di rete può essere considerata tale? Infine, la disciplina generale consente l'istituzione di un patrimonio destinato nei limiti del dieci per cento netto: la disciplina della rete consente delle deroghe?

Le modifiche apportate alla definizione ed alla disciplina del contratto di rete hanno tenuto acceso il confronto sul suo inquadramento giuridico. In alcuni casi i cambiamenti del quadro normativo sono stati raccolti come conferma di ipotesi

già avanzate: il mio riferimento è a Cafaggi (2010°) che ha individuato nel rinnovato assetto giuridico una conferma della qualificazione del contratto di rete come contratto *trans-tipico*. Questa configurazione, secondo Cafaggi, consente di impiegare modelli contrattuali già esistenti o di crearne dei nuovi, cosicché la disciplina del contratto di rete si colloca «tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo».

Questa tesi è molto interessante ma non ne comprendo fino in fondo le conseguenze in termini di disciplina. La *trans-tipicità* sembra postulare la sovrapposizione della disciplina di diversi tipi giuridici: si realizza una semplice giustapposizione?

Cafaggi (2010a), inoltre, sostiene che gli imprenditori-parti del contratto di rete sono in rapporto di reciproca interdipendenza sotto il profilo del progetto produttivo ma sono autonomi giuridicamente ed economicamente. Sotto questo profilo, pertanto, la rete è proposta come un modello alternativo al gruppo, ma – è bene precisarlo – la disciplina giuridica non subordina la validità o l'efficacia del contratto di rete alla stipulazione tra imprenditori giuridicamente ed economicamente autonomi. Pertanto, non vi sono elementi letterali che ostano alla coesistenza della figura del gruppo con quella della rete.

Considerando l'oggetto della rete, l'Autore distingue tra reti c.d. leggere e reti c.d. pesanti, richiamando sul piano causale «diversi equilibri tra interesse collettivo ed interesse individuale»²⁴.

Alle reti c.d. leggere sono riconducibili, secondo Cafaggi, i contratti plurilaterali di scambio²⁵, laddove lo scambio può interessare le informazioni, know-how o prestazioni. In quest' caso si configurerebbe un «sistema di scambio non puramente bilaterale in cui ciascun contraente presti a favore della collettività non

²⁴Secondo Cafaggi, il contratto di rete si atteggia come contratto quadro quando combina più funzioni. Già nel vigore della precedente disciplina Cafaggi [2009] aveva qualificato il contratto di rete come contratto quadro ma solo nell'ipotesi in cui presenti una rilevanza meramente interna: in questo caso gli imprenditori si obbligano alla stipulazione di atti ed al compimento di attività dirette a perseguire lo scopo comune.

²⁵ E' il c.d. contratto plurilaterale di scambio di cui già Villa [2009].

soggettivizzata dei partecipanti alla rete». E' il caso degli scambi tra subfornitori di diverso livello.

La rete "pesante" o complessa per antonomasia è il contratto che presenta ad oggetto l'esercizio in comune di una o più attività economiche, rispetto alla quale l'espressione "esercizio in comune dell'attività" deve essere intesa, secondo Cafaggi, secondo un'accezione più ampia di quella tipica delle società, fino a comprendere «forme miste di coordinamento e svolgimento in comune di attività complementari». Il richiamo dell'Autore è ai "micro-mercati", come nel caso dei mercati telematici di beni o servizi o, ancora, le reti telematiche di trading nelle quali il gestore della rete pone le regole generali mentre i singoli traders, membri della rete (nel caso di rete chiusa) ovvero anche terzi (nel caso di rete aperta), definiscono le condizioni contrattuali di contratto.

Nel mezzo, si collocano le reti di collaborazione nelle quali «sul piano delle finalità la collaborazione identifica certamente un elemento dello scopo comune ai partecipanti ma differisce dall'esercizio in comune perché mantiene un livello di indipendenza delle singole attività di impresa assai elevato, pure nell'ambito della collaborazione»²⁶. Vi è collaborazione anziché scambio di prestazioni o esercizio in comune di attività quando, ad esempio, la rete coordina attività complementari dirette ad un risultato finale unitario come la produzione di uno o più beni finali: la creazione di un marchio comune per attività svolte individualmente dalle imprese. Inoltre, vi è collaborazione anziché scambio quando vi è incertezza sul risultato finale della rete: «la formula del contratto di collaborazione va presumibilmente impiegata per quelle ipotesi in cui il contenuto delle prestazioni dei partecipanti alla rete non sia ex ante perfettamente definibile perché le parti devono collaborare per definire le caratteristiche di un nuovo processo che possa conferire maggiore competitività» (Cafaggi, 2010a, 8). In realtà non è per me affatto chiara questa

²⁶ Nell'elaborare l'esempio, Cafaggi indica come esempio di collaborazione la creazione di un marchio comune da utilizzare individualmente dalle imprese, nelle rispettive attività, alla quale si accompagna l'elaborazione nel programma di rete di un disciplinare che i partecipanti si impegnano a rispettare con l'obiettivo di tutelare il bene collettivo associato al marchio, precisamente la reputazione della rete. Cfm., Cafaggi, 2010a, 8.

distinzione e le conseguenze in termini di disciplina. Ad esempio, l'esercizio in comune di un'attività non postula l'imputazione della medesima attività al gruppo anziché al singolo, a prescindere dal grado di autonomia degli imprenditori che vi hanno concorso?

Un'interessante ricostruzione del contratto di rete è svolta da Donativi (2011) che lo qualifica come contratto con comunione di scopo a rilevanza esterna ma di natura non associativa, che si caratterizza come contratto di organizzazione attraverso il quale promuovere la diffusione di forme di collaborazione orizzontale intermedie tra gerarchia e mercato.

Contro la natura associativa del contratto di rete Donativi considera che la disciplina giuridica non prescrive l'indicazione di un "nome" o di una sede della rete, che il regime della pubblicità legale del contratto di rete segue le iscrizioni nel registro delle imprese dei singoli partecipanti, che l'indicazione dell'organo come organo comune dei partecipanti e non come organo della rete ne fa qualcosa di diverso dal «centro di produzione ed di imputazione nell'ambito di un fenomeno di immedesimazione organica» tipico della persona giuridica perché in quel caso l'organo non sarebbe «comune» alle parti contraenti, ma sarebbe riferibile, in via diretta ed esclusiva, alla rete quale soggetto giuridico entificato» (Donativi, 2011, 33). Infine, l'Autore considera il richiamo agli artt. 2614 e 2615 c.c. ed evidenzia che nel momento in cui la disciplina legislativa ne ammette l'applicabilità non alla rete in quanto tale bensì direttamente al fondo patrimoniale comune implica che siamo in presenza di un patrimonio comune «acefalo», di una sorta di cassa comune. Nel suo ragionamento, Donativi finisce per conferire una diversa valenza all'espressione "esercizio in comune" contemplata dalla disciplina del contratto di rete. A suo avviso, il sintagma "in comune" non dovrebbe essere inteso come esercizio imputato ad un soggetto entificato di emanazione comune delle imprese aderenti alla rete, quanto come esercizio coordinato di attività che rimane imputabile alle singole imprese anche se è svolta attraverso un'organizzazione comune. In un approccio sistematico, mi chiedo come giustificare la diversa accezione attribuita alla locuzione "esercizio in comune" nella disciplina della

società o dei consorzi rispetto alla disciplina delle reti.

Nel confronto tra il quadro giuridico del 2010 e l'attuale cosa rimane inalterato? La natura plurilaterale del contratto di rete, la sua qualità come contratto di impresa, lo scopo-fine della crescita, individuale e collettiva, della capacità innovativa e competitiva degli imprenditori partecipanti alla rete, lo scopo-mezzo dello scambio di informazioni e/o servizi, della collaborazione e dell'esercizio in comune di un'attività economica, l'individuazione di scopi strategici condivisi e di modalità concordate di misurarli, l'elaborazione di un programma di rete. Cosa cambia? Il legislatore prova a fugare i dubbi sulla soggettività o meno della rete di imprese e pone le condizioni per il suo acquisto quale che sia lo scopo-mezzo perseguito (scambio, collaborazione o esercizio in comune). Pertanto allo stato attuale si distingue la rete con attività meramente interna (la c.d. rete contrattuale) dalla rete con attività esterna che in ogni caso presenta un organo comune ed un fondo patrimoniale comune ma può essere o meno dotata di soggettività giuridica.

La modifica intervenuta in tema di soggettività ripropone un tema risalente sulla differenza tra soggettività e personalità, già avanzato in tema di società di persone ad esempio. Secondo Sestini (2013) la soggettività deve essere intesa come idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri o, meglio, di situazioni giuridiche attive e passive e, quindi, consiste nella capacità giuridica, mentre la personalità implica essere un soggetto portatore di un interesse proprio e distinto rispetto a quello dei soggetti che ne fanno parte. Quindi, la rete con rilevanza esterna (quindi con fondo patrimoniale comune ed organo comune) godrà della stessa autonomia patrimoniale di un consorzio, mentre la rete con rilevanza esterna ma iscritta nel registro delle imprese sarà trattata alla stregua di una società di capitali?

Molte sono le questioni giuridiche, limitata nel tempo e nello spazio l'esperienza del contratto di rete di imprese. Secondo Capuano (2010) la difficoltà di diffusione delle reti di imprese presso le micro imprese e le imprese artigiane è anche una questione di ordine culturale, inteso come «percezione della convenienza a partecipare alla "rete" da parte di una piccola impresa». Non sembra sia colto che la produzione in rete è più efficiente, flessibile e creativa: infatti, abbassa il costo

della conoscenza impiegata e prodotta, consente agli imprenditori di adattarsi in modo più agevole ai cambiamenti intervenuti nella domanda, infine consente di coltivare meglio la propria "differenza creativa" accedendo ad un complesso variegato di idee, risorse e capacità produttive.

Parte I - Bibliografia

Becattini, GIANNI, Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socioeconomico, in *Stato e Mercato*, n. 25, 112 ss.

PORTER M.E. (1998), The Adam Smith address: location, clusters, and the "new" microeconomic competition, in *Business Economics*, vol. 33 (1);

CAFAGGI F. (2004), Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Bologna;

MAZZONI E. (2005), La social network analysis a supporto delle interazioni nelle comunità virtuali per la costruzione di conoscenza, in *TD35*, n. 2, 54 ss.;

CAMPOBASSO M. (2008), Diritto commerciale, vol. I - III, Torino.

MAUGERI M.R. (2009), Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali – non minor virtus est tueri et perficere rem inventam...quam reperire, in *Obbligazioni e Contratti*, vol. 12, 951;

GRANIERI M. (2009), Il contratto di rete: una soluzione in cerca di problema?, in *I Contratti*, vol. 10, 934;

MACARIO F. (2009), Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo, in *I Contratti*, vol. 10, 951;

VETTORI G. (2009), Contratto di rete e sviluppo dell'impresa, in *Obbligazioni e Contratti*, vol. 5, 390;

SCOGNAMIGLIO C. (2009), Il contratto di rete: il problema della causa, in *I Contratti*, vol. 10, 961;

CAMARDI C. (2009), Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, in *I Contratti*, vol. 10, 928;

CAFAGGI F. (2009), Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in *I Contratti*, vol. 10, 915;

- IAMICELI P. (2009), Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento, in *I Contratti* vol. 10, 942;
- CUFFARO V. (2010), Contratti di impresa e contratti tra imprese, in *Il Corriere di Merito*, vol. 1, 5;
- MARASÀ G. (2010), Contratti di rete e consorzi, in *Il Corriere di Merito*, vol. 1, 5;
- D'AURIA M. (2010), Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete, in *Il Corriere di Merito*, vol. 1, 5;
- CIRIANNI F. (2010), La costituzione del contratti di rete: aspetti operativi, in *Il Corriere di Merito*, vol. 1, 5;
- CAFAGGI F. (2010a), Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"?, in *I Contratti*, vol. 12, 1143;
- SCARPA D. (2010), La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete da loro costituita, in *La Responsabilità Civile*, vol. 6, 406;
- VILLA G. (2010), Reti di imprese e contratto plurilaterale, in *Giurisprudenza Commerciale*, vol. 6, 944;
- SPROVIERI F. (2010), I distretti e le reti di impresa. Finalità e prospettive, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, vol. 2, 687;
- MOSCO G. (2010), Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in *Giurisprudenza Commerciale*, vol.6, 839;
- CAPUANO G. (2010), Lo «Small Business Act»: per una nuova politica per le micro e piccolo imprese, in *Rivista Giuridica del Mezzogiorno*, vol. 4, 955;
- CAFAGGI F. (2011), Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, in *I Contratti*, vol. 5, 504;
- SANTAGATA R. (2011), Il "contratto di rete" fra (comunione di) impresa e società (consortile), in *Rivista di Diritto Civile*, vol. 3, 323;
- MALTONI M. (2011), Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n.122/2010, in *Notariato*, vol. 1, 64;
- DONATIVI V. (2011), Aggregazioni orizzontali e reti tra imprese dell'indotto, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol.2, 321;

- GENTILI A. (2011), Il contratto di rete dopo la L. n. 122 del 2010, in *I Contratti*, vol. 6, 617;
- EDITORIALE (2011), in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol. 2, 191;
- SANGUIGNI V. – BILOTTA A. (2011), Le reti come schema interpretativo per veicolare la conoscenza e governare la complessità, in *L'Industria*, vol. 2, 357;
- GUACCERO A. (2011), Il finanziamento delle imprese dell'indotto, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol. 2, 309;
- IAMICELI P. (2011), L'indotto e la disciplina del contratto: note a margine dello «Statuto dell'impresa» in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol. 2, 293;
- MAURIELLO D. (2011), Filiere produttive e network imprenditoriali: i cambiamenti nelle strategie organizzative alla luce del nuovo scenario economico, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, vol.2, 219;
- TAFURO A. (2011), Il contratto di rete: una lettura in chiave economico-aziendale, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, vol. 3, 643;
- VELLA F. (2011), Qualche regola per diventare grandi, in *Il Mulino*, vol. 4, 562;
- GUELPA F. (2012), Accelerare il cambiamento: ma verso dove?, in *L'industria*, vol. 1, 69;
- SCARPA D. (2012), Contratto di rete tra imprese e trasformazione societaria, in *Giustizia Civile*, fasc. 4, 177;
- VELLA F. (2012), La cornice, le regole, i mezzi, in *Rivista di Storia Economica*, vol. 1, 45;
- GALLO D. (2012), Il contratto di rete e l'organo comune: governance e profili di responsabilità, in *La Responsabilità Civile*, vol. 1, 6;
- DORIA G. (2012), Gestione rappresentativa e gestione associativa nella rete di imprese, Torino.
- BENAZZO P. (2012), I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti», in *Rivista delle Società*, vol. 4, 677;
- SESTINI E. (2013), Reti-Soggetto e Reti-Contratto: l'evoluzione delle reti di imprese, in *Amministrazione e Finanza*, vol. 2, 7;

MILELLA M. (2013), La soggettività nel contratto di rete tra imprese, in *I Contratti*, vol. 4, 401.

BENTIVOGLI C. – QUINTILIANI F. – SABBATINI D. (2013), Le reti di imprese, *Occasional Papers* (n. 152), Banca d'Italia, Roma.